

## *Studenti disabili, valutazione ed esame di Stato*

### *Valutazione e disabilità*

La valutazione è materia complessa che richiede approfondimenti e riflessioni, tema particolarmente attuale nel dibattito scolastico contemporaneo. Se l'oggetto del valutare è una persona, studente, lavoratore o altro, l'impegno da approfondire si intensifica in relazione alle sfaccettature del sistema di riferimento. Nell'ambito della disabilità, il livello di profondità diviene ancora più articolato, perché occorre riferirsi ad un funzionamento specifico da calibrare sul singolo individuo.

La scuola secondaria di secondo grado, in particolare, affronta talvolta con dubbi l'ambito valutativo per gli allievi disabili. Fra l'altro, in questi ultimi anni si è assistito a un trend di crescita della popolazione studentesca globalmente frequentante le scuole secondarie con conseguente aumento di alunni con handicap presenti nelle scuole secondarie di 2° grado, stabilizzatasi nell'anno scolastico 2007/08<sup>1</sup>, che ha richiesto nuove competenze e approfondimenti di tipo normativo oltre che riferibili agli aspetti metodologici e didattici.

### *Azione formativa sul tema Esame di Stato e Disabilità*

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ha realizzato fin dall'anno scolastico 2005/2006 una riflessione sull'area della valutazione degli alunni disabili con Disturbo Specifico di Apprendimento ed accolti in contesti "particolari" (scuola in ospedale, scuola in carcere...).

Nello specifico, le azioni realizzate sui territori provinciali nel corso degli anni, su indicazione dell'Ufficio III dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, hanno agito su più livelli:

- assegnazione e utilizzo di fondi, calibrati sul numero degli studenti in via di conclusione dei percorsi nelle scuole secondarie di 2° grado, per attività di sperimentazione metodologica e didattica;
- assegnazione e utilizzo di fondi per la realizzazione di iniziative formative sviluppate a livello regionale<sup>2</sup>, interprovinciale e provinciale;
- assegnazione e utilizzo di fondi per costituire un gruppo di lavoro regionale sul tema e promuovere iniziative interregionali per condividere complessità e proporre definizioni e risposte comuni;
- diffusione di materiali di sintesi, rivolti alle istituzioni scolastiche, reperibili sul sito [www.istruzioneer.it](http://www.istruzioneer.it).

Fra l'altro, il lavoro di formazione e aggiornamento che è stato svolto, oltre che a supporto delle specifiche situazioni di esame di studenti in prossimità della conclusione del percorso scolastico, ha consentito di creare momenti di incontro fra docenti e Dirigenti Scolastici e ha alimentato il dibattito sui processi di inclusione e sul progetto di vita. Infatti, l'organizzazione dei momenti formativi in rete ha favorito il confronto e la discussione di esperienze e realtà diverse.

---

1 Si veda pubblicazione Quaderno 25 "Emilia Romagna – La scuola e i suoi territori" – Quaderni dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna Volume I, parte II "29. Gli alunni disabili: una scuola accogliente" p.96 ed. Tecnodid, Napoli, settembre 2008; in corso di predisposizione Rapporto regionale USR-ER dati relativi a.s. 2010/2011

2 Conferenza di servizio su Esami di Stato I e II ciclo per alunni certificati ex Legge 104/92 e per alunni con disturbi specifici di apprendimento ex Legge 170/2010 rif.nota USR-ER. n. 7058 del 24.5.2012

L'azione di informazione e formazione nelle scuole secondarie di 2° grado ha reso possibile lo sviluppo di percorsi individualizzati formalmente e progettualmente strutturati per la conclusione del percorso scolastico. L'idea di fondo è quella di una disseminazione ampia che possa toccare sia i singoli docenti e studenti coinvolti, sia la comunità educante in modo duraturo e generalizzato in previsione di altre future complessità.

Si richiamano alcuni elementi di attenzione che hanno costituito i principali punti di discussione e di lavoro del gruppo e focus di attenzione durante i momenti di formazione:

- la presenza di una normativa ampia e complessa sull'Esame di Stato e sull'Esame per i candidati disabili, che deve essere conosciuta, contestualizzata e personalizzata sulle singole situazioni;


- la presenza di una molteplicità di situazioni soggettive, sia con riferimento alla disabilità che ad altre situazioni di complessità certificabili ai sensi della classificazione Internazionale I.C.D10 – di cui si riportano gli Assi per maggiore chiarezza-<sup>3</sup> che non rientrano nell'ambito dell'handicap ai sensi Legge 104/92;

- la concatenazione fra progettazione e realizzazione del piano educativo individualizzato che, sin dall'inizio, si ponga chiaramente domande rispetto all'esito del percorso, in una chiave di progetto di vita ampio e definito, condiviso con studente e famiglia.

### ***Punti chiave per la valutazione degli alunni disabili***

Si sintetizzano in schema 1. la documentazione, formale e sostanziale, mediante la quale si condivide il percorso progettuale dello studente disabile, punto di partenza per una coerente valutazione finale.

Schema 1.



<sup>3</sup> International Classification of Diseases – 10<sup>a</sup> edizione – Organizzazione Mondiale della Sanità; suddivisa in 5 Assi:

- Asse 1 comprende i disturbi psicologici e psichiatrici
- Asse 2 comprende i disturbi neuropsicologici
- Asse 3 comprende il ritardo mentale
- Asse 4 comprende le patologie organiche
- Asse 5 comprende le problematiche sociali, culturali ed ambientali

L'aver posto l'attenzione sull'Esame costituisce l'occasione per ricordare che non può essere sufficiente incentrarsi unicamente sugli aspetti formali di realizzazione dei momenti di valutazione, ma sulla realizzazione di un percorso "globale" che si incentri su tre caratteristiche fondamentali proprie dell'attività scolastica:

a) ***La collegialità dell'azione didattica***

Nella scuola secondaria più che mai emerge la necessità che il Piano Educativo Individualizzato sia strutturato con l'apporto dell'intero Consiglio di Classe e non affidato al solo punto di vista del docente di sostegno o di altro personale a supporto dell'integrazione. Soprattutto laddove il percorso individualizzato si ponga come obiettivo il conseguimento del Diploma di Stato, il contributo determinante dei docenti delle varie materie risulta condizione sine qua non, proprio per la competenza disciplinare di cui essi sono portatori e per l'individuazione dei nuclei epistemologici delle discipline, da condividere con il docente specializzato, per effettuare le conseguenti scelte metodologiche e didattiche, centrate sulle peculiarità del singolo studente. Ciò peraltro è supportato con chiarezza dalla normativa vigente in materia di integrazione, in primis l'Atto di Indirizzo e coordinamento - D.P.R. 24/2/1994<sup>4</sup> - confermato dal recente Regolamento n. 289 - D.P.R. n.185 del 23/2/2006<sup>5</sup> - che prevedono la redazione "congiunta del P.E.I. da parte del personale insegnante curricolare e di sostegno".

b) ***La trasparenza nelle scelte e nella condivisione dei percorsi verso lo studente e la famiglia***

Ciò implica l'impegno continuo da parte dei docenti nel mantenere costante il rapporto con la famiglia e con i referenti clinici della situazione di disabilità, per discutere e concordare il Piano Educativo dello studente, fermo restando i compiti didattici e la titolarità della valutazione di competenza del Consiglio di Classe.

La scuola secondaria di 2° grado, infatti, deve definire con maggiore chiarezza e linearità ciò che in altri ordini scolastici resta ancora incerto e sfumato per la natura evolutiva propria dell'età degli alunni, ossia se il percorso dello studente, in ogni caso individualizzato, si definisca in coerenza con gli obiettivi ministeriali o se il percorso sia riferibile a obiettivi differenziati. Ciò è particolarmente importante in previsione dell'Esame di Stato, poiché le scelte didattiche ricadono direttamente sul tipo di documento attestazione/certificazione conclusivo del percorso, nonché sulla modalità di effettuazione vera e propria del momento di valutazione finale. L'O.M. 90/2001<sup>6</sup>, poi ripresa dalle Ordinanze successive, sino all'O.M. 41/2012<sup>7</sup> per l'anno scolastico corrente, chiarisce che qualora un Consiglio di Classe "intenda adottare valutazioni "differenziate" deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata".

---

4 Atto di Indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap D.P.R. 24/2/1994 art.5 comma 2

5 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27/12/2002, n. 289 - D.P.R. n.185 del 23/2/06 - art. 3 comma 2

6 Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001" ed ordinanze ministeriali successive


7 Ordinanza Ministeriale n. 41 del 11 maggio 2012 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011-2012"

Si sottolinea la necessità di trasparenza nelle scelte e di informazione tempestiva alla famiglia, anche perché la medesima Ordinanza prevede, in caso di diniego espresso da parte della famiglia, il non poter considerare con handicap lo studente ai soli fini della valutazione.

Giova evidenziare che la norma consente, anche in previsione della frequenza dell'ultimo anno, al Consiglio di Classe di modificare il P.E.I. dello studente da differenziato a coerente con il programma ministeriale, nel rispetto dello sviluppo e dell'evoluzione della persona.

Lo schema 2. evidenzia scelte ed esiti ascrivibili ai percorsi sopra indicate (raggiungimento/non raggiungimento obiettivi della classe).

Schema 2.



Il percorso di scuola secondaria di 2° grado prevede le seguenti ipotesi di uscita:

- conseguimento di Diploma di Stato a seguito dell'effettuazione dell'Esame di Stato con obiettivi riferibili a quelli ministeriali;
- conseguimento di Attestazione di Credito Formativo a seguito dell'effettuazione dell'Esame di Stato con obiettivi differenziati.

In parallelo ciò avviene per il conseguimento del Diploma di Qualifica/Certificato di Credito formativo negli Istituti Professionali.

Si precisa che la scelta, adottata dal Gruppo regionale citato, di usare la dizione "obiettivi riferibili a quelli ministeriali" fa riferimento alla normativa vigente e cerca di disincentivare l'uso comune, diffuso nelle scuole secondarie, del termine "obiettivo minimo", talvolta ambiguo e riduttivo.

### c) *La ricerca di una speciale normalità*

L'idea centrale è quella di valorizzare capacità e abilità residue in un'ottica funzionale<sup>8</sup>, correlando le effettive potenzialità dell'alunno con aspetti di verifica e valutazione<sup>9</sup>.

In questo senso, nel rispetto delle complessità della persona, il percorso scolastico in generale e quindi anche il momento della valutazione conclusiva e dell'Esame di Stato va orientato nella direzione di massima coerenza possibile con quanto previsto per il resto della classe, come si evince dall'analisi della normativa riguardante l'Esame di Stato degli studenti disabili.

Domande ricorrenti sull'Esame di Stato degli alunni disabili Specificamente, nel lavoro sviluppato a livello regionale e nella quotidianità della relazione con le scuole secondarie di 2° grado, si individuano alcuni elementi critici, riguardanti le fasi propedeutiche all'Esame di Stato ed il suo svolgimento:

1. l'opportunità o meno di fare sostenere allo studente disabile un momento di valutazione conclusiva, con particolare riferimento alle situazioni connotate da gravità;
2. la predisposizione della documentazione per l'Esame, con attenzione al punto di vista formale e al rispetto della privacy;
3. la definizione del tipo di prove, se omogenee al gruppo classe o differenziate;
4. i tempi per lo svolgimento dell'Esame;
5. la presenza di eventuale personale aggiuntivo;
6. l'attestazione conclusiva e il raccordo con i percorsi che verranno dopo la frequenza nella scuola secondaria.

Tutte le questioni sopra indicate meriterebbero approfondimenti, in questa sede si forniscono alcune risposte che debbono essere declinate ed adattate alle diverse situazioni.

1. Fermo restando che la valutazione è competenza dei docenti, per l'alunno disabile essa avviene sulla base di quanto è stato previsto nel Piano Educativo Individualizzato<sup>10</sup>. Le Ordinanze Ministeriali annuali hanno più volte rimarcato che le valutazioni per l'handicap fisico e sensoriale non devono, di norma, essere di tipo differenziato; nel caso dell'handicap psichico la valutazione deve comunque avere luogo, per il suo carattere formativo e educativo e per l'azione di stimolo che essa esercita nei confronti dello studente disabile. In sintesi, si può ritenere che la conclusione del percorso di scuola secondaria di 2° grado deve avvenire attraverso la partecipazione all'Esame conclusivo, avvalendosi, se necessario, di modalità e contenuti differenziati (si veda punto 3.). La non partecipazione all'Esame deve considerarsi residuale ed eccezionale, comunque da motivarsi sia dal punto di vista clinico, per la complessità e/o gravità dell'handicap, sia dal punto di vista pedagogico – didattico, non solo nella documentazione propedeutica all'Esame, ma nella più completa ed esaustiva documentazione del percorso scolastico dello studente (Piano Educativo Individualizzato, Profilo Dinamico Funzionale, verifiche periodiche, etc.).

2. Per quanto riguarda la documentazione che il Consiglio di Classe predispose in previsione dell'Esame, occorre fare riferimento a quanto è predisposto per l'intera classe: il cosiddetto "Documento del 15 maggio" deve chiarire le "particolarità" presenti nella classe e descrivere articolatamente in allegato (riservato) le singole situazioni di complessità, specificando:

---

8 Si veda International Classification of Functioning, Disability and Health, maggio 2001, Organizzazione Mondiale della Sanità

9 Atto di Indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap (D.P.R. 24/2/1994 art.6, comma 2)


10 Legge 5/2/1992 n.104 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" art. 16 comma 1

- il percorso individuale svolto nell'arco di tempo di frequenza della scuola secondaria di 2° grado;
- i mezzi, i tempi, gli spazi eventualmente da adattare allo studente disabile (tempi più lunghi, dotazione tecnologica...);
- il personale aggiuntivo necessario e la motivazione per richieste di assistenza;
- gli obiettivi raggiunti e i contenuti sviluppati, precisando se si richiedono prove differenziate o equipollenti;
- i criteri e gli strumenti di valutazione e il tipo di prove proposte durante l'anno, con anche eventuali modelli per le prove d'esame.

In sostanza, il documento deve contenere tutte le informazioni utili alla Commissione d'Esame per predisporre prove specifiche per lo studente e deve essere esaustivo per evitare difficoltà formali ed incomprensioni all'interno della Commissione d'Esame.

Lo schema 3. sintetizza i contenuti da esplicitare nel Documento del 15 maggio.

Schema 3.



3. per ciò che riguarda la definizione del tipo di prove, occorre dettagliare con cura gli strumenti, le modalità, i contenuti, il tipo di tecnologie eventualmente richieste. In particolare, l'articolo 16 della Legge 104/92 relativo alla "Valutazione del rendimento e prove d'esame" consente la realizzazione di "prove equipollenti", oltre a tempi più lunghi.

Il concetto di equipollenza si basa sul presupposto che ciò che interessa è il conseguimento di una preparazione idonea culturale e professionale per il rilascio del Diploma, ponendo in secondo piano il percorso fatto per conseguirlo. I tipi di prove equipollenti sono sintetizzati in schema 4.

Schema 4.



## TIPI DI PROVE EQUIPOLLENTI

- **MEZZI DIVERSI** (pc, dettatura, etc....)

*Identificare eventuale postazione fuori aula e garantire poi la necessaria sorveglianza*

- **MODALITA' DIVERSE** (es. traduzione in quesiti con risposte chiuse, in griglie...)

- **CONTENUTI DIVERSI** culturali e/o tecnici e/o professionali (differenti dal M.I.U.R.)

*Il c.d.c. deve fornire alla commissione le informazioni, anche dando prove svolte durante l'anno*

**SEMPRE TALE DA VERIFICARE LA PREPARAZIONE DEL CANDIDATO E IDONEA AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA**

Di fatto, le scuole si avvalgono con maggior frequenza di prove equipollenti con mezzi e modalità diverse, mentre complessa risulta la strutturazione di prove equipollenti con contenuti diversi, essendo le prove a valenza nazionale.

4. I tempi per lo svolgimento dell'Esame, come già indicato, possono essere in via eccezionale variati, preferibilmente mantenendo lo stesso numero di giorni, organizzando più giorni o meno giorni e sempre in via straordinaria concedendo un tempo maggiore per la/le prova/e. E' evidente che i già ampi tempi per le prove d'esame, se ulteriormente dilatati, possono comportare affaticamento nel candidato disabile e sono da ponderare attentamente da parte del Consiglio di Classe in sede di proposta di svolgimento d'Esame e da parte della Commissione preposta in sede di svolgimento.

5. La presenza di eventuale personale aggiuntivo è ancora una volta da chiarire in modo dettagliato e motivato nella *Documento del 15 maggio*. Il personale insegnante di sostegno, contitolare a pieno titolo, partecipa, programma, elabora e verifica le attività (si veda Legge 104/92, art.13; il testo Unico

Decreto Legislativo 297/94, art. 315 e le Ordinanze ministeriali in tema di Esame di Stato). Se se ne ritiene necessaria la presenza specifica a supporto del candidato disabile, il docente di sostegno deve essere richiesto in modo esplicito nel *Documento del 15 maggio* citato ed essere nominato dal Presidente della Commissione d'Esame (si veda la Circolare Ministeriale n. 6344 del 19/06/2007).

La stessa Commissione può avvalersi di altro eventuale personale per l'autonomia e la comunicazione o per altre necessità sia per la predisposizione delle prove d'esame, sia per lo svolgimento delle stesse, se necessario. Il personale è da identificarsi fra gli operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Di seguito Schema 5. di sintesi

Schema 5.




6. L'attestazione conclusiva e il raccordo con i percorsi che verranno dopo la frequenza nella scuola secondaria costituiscono un elemento oggetto di discussione e talvolta fonte di criticità, in particolar modo in caso di non conseguimento del Diploma di Stato, ma di conseguimento di Attestazione di credito formativo. Senza entrare nell'ampio dibattito sulle modalità di certificazione delle competenze acquisite, nonché degli strumenti e della leggibilità e spendibilità della documentazione scolastica a conclusione dei percorsi formativi di scuola secondaria di 2° grado, è quanto mai necessario evidenziare che l'Attestazione di credito formativo deve essere dettagliatamente completata per tutti gli studenti disabili, anche in presenza di handicap grave o gravissimo. Essa deve comprendere tutte le informazioni utili in merito alle conoscenze, competenze e capacità acquisite al termine del percorso.

Lo schema 6. riporta proposte di redazione con riferimento ai modelli forniti dal MIUR con circolare 2001.

Schema 6.





Circolare M.I.U.R. 125/07/01  
Modelli per credito Formativo  
per i candidati con Handicap  
che non conseguono titolo di studio  
con valore legale

## ATTESTATO CREDITO FORMATIVO

**CONTIENE:**

**Ore** relative a indirizzo, durata e corsi di studio

**votazione** complessiva ottenuta

**Materiali** di insegnamento del curriculum di studio e indicazione durata  
oraria complessiva per ciascuno

**descrizione** delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dall'alunno e  
descrizione del contesto in cui tali capacità si realizzano

**fornire** all'eventuale datore di lavoro competenze chiare e univoche sulle  
capacità dell'alunno

**fornire** ai S.I.L. e ai centri per l'impiego competenze chiare e univoche sulle capacità  
dell'alunno

**compilata** per tutti (anche "gravi") per favorire la scelta e l'inserimento in situazione  
protetta